



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte delle risorse destinate per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo”;
- VISTO il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante “Trasformazione in fondazione dell’ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico», a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l’organizzazione della fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»”;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 1 marzo 2018, di approvazione dello Statuto della Fondazione “Istituto nazionale del dramma antico”;
- VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2021 recante “Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero della cultura e individuazione delle strutture del Ministero titolari dell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO l’articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come da ultimo modificato dall’articolo 80, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall’articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2020, che prevede che “*Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 500.000 euro per l'anno 2019, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;
- VISTA la disponibilità di risorse sul capitolo 1952, pg.1, afferente il Centro di responsabilità amministrativa n. 15 “Direzione generale Bilancio”, anno finanziario 2022;



Il Ministro della cultura

RITENUTO opportuno destinare quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017 per la valorizzazione della cultura classica e, in particolare, per la promozione dei teatri di pietra sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO dell'attività svolta dalla Fondazione "Istituto nazionale del dramma antico" nella promozione e nella valorizzazione del teatro classico greco e latino e delle attività culturali ed artistiche ad esso relative;

DECRETA:

Articolo 1

(Riparto di quota parte delle risorse destinate per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura)

1. Una quota parte delle risorse destinate per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura pari a 1 milione di euro è assegnata alla Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico".

Articolo 2

(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate dalla Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico" per la realizzazione e la promozione di spettacoli nell'ambito del teatro classico greco e latino nei teatri di pietra sul territorio nazionale.

2. La Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", destinataria delle risorse di cui al presente decreto presenta alla Direzione generale vigilante e alla Direzione generale Bilancio entro il 31 ottobre 2023 una relazione sull'impiego delle medesime.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 28 giugno 2022

IL MINISTRO